

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

| | |
|--------------------------|---|
| (BO) MARINARI | Presidente |
| (BO) BERTI ARNOALDI VELI | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (BO) MUCCIARONE | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (BO) SOLDATI | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (BO) CAPILLI | Membro di designazione rappresentativa dei clienti |

Relatore GIOVANNI BERTI ARNOALDI VELI

Seduta del 25/05/2021

FATTO

In data 11.12.2014 la ricorrente stipulava con un diverso intermediario, successivamente incorporato nell'intermediario resistente, un contratto di finanziamento per complessivi 26.760,00 euro, da rimborsare mediante cessione *pro solvendo* del quinto della pensione in 120 rate di 223,00 euro ciascuna.

Il finanziamento veniva estinto anticipatamente nel febbraio 2019, in corrispondenza della 47-esima rata di ammortamento.

La ricorrente, proposto infruttuosamente il reclamo, chiede che l'Arbitro dichiari il suo diritto alla retrocessione della parte non maturata, in virtù dell'estinzione anticipata, delle "spese di istruttoria e vendita", per complessivi 422,10 euro.

L'intermediario non ha depositato le proprie controdeduzioni.

DIRITTO

La controversia ha ad oggetto il riconoscimento del diritto della parte ricorrente alla restituzione di parte dei costi del finanziamento, a seguito della avvenuta estinzione anticipata dello stesso rispetto al termine convenzionalmente pattuito, dalla quale deriva, come previsto dall'art. 125 *sexies* T.U.B., il diritto del soggetto finanziato ad ottenere una



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Si precisa che, trattandosi di ricorso presentato successivamente all'entrata in vigore, in data 1.10.2020, delle nuove *“Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari”* della Banca d'Italia, ai sensi di quanto previsto nella nota 3 di pagina 25 delle predette, l'importo contenuto nelle pronunce di accoglimento è arrotondato all'unità di euro (per eccesso, se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).

Infine, il Collegio osserva che la mancata presentazione delle controdeduzioni da parte dell'intermediario, se pure non ha reso impossibile assumere una decisione nel merito, *“si pone in contrasto con gli obblighi di correttezza e cooperazione gravanti sull'intermediario per consentire il buon funzionamento del sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie”* (decisione del Collegio ABF di Milano n. 1762/2016) e, richiamate le *“Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari”* (Sez. VI, par. I), raccomanda all'intermediario di adottare una condotta maggiormente collaborativa al fine di consentire l'instaurazione di rapporti con i clienti nel segno della correttezza e della trasparenza.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio – in parziale accoglimento del ricorso – dichiara l'intermediario tenuto in favore della parte ricorrente alla restituzione dell'importo complessivo di euro 297,00 (duecentonovantasette/00), oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI